

Edizione di venerdì 17 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro: ne può beneficiare il soggetto deceduto?
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price e onere probatorio nella recente giurisprudenza
di **Marco Bargagli**

IMPOSTE INDIRETTE

Ai fini dell'imposta di registro non è cessione d'azienda il trasferimento delle quote in più atti negoziali
di **Angelo Ginex**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di azienda "estera" con marchio "italiano"
di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta il decreto per gli incentivi alle filiere zootecniche
di **Luigi Scappini**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Alto Adige?
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro: ne può beneficiare il soggetto deceduto?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se un soggetto è deceduto nel 2018 può beneficiare dello stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, D.L. 41/2021 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price e onere probatorio nella recente giurisprudenza

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

In ambito *transfer price*, la **normativa domestica** è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) il quale prevede che: ***“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”***.

A **livello internazionale**, nella determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, occorre invece fare riferimento al noto **“principio di libera concorrenza”** (c.d. *arm's-length principle*), contenuto **nell'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**, in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra **imprese appartenenti allo stesso Gruppo** dovrebbe corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Sotto il profilo operativo, per **valutare la congruità dei valori** attribuiti allo scambio di beni o servizi *intercompany*, occorre **individuare il metodo di determinazione** dei prezzi di trasferimento **ritenuto più idoneo** tenuto conto che, sulla base della **prassi Ocse**, non esiste più una **stretta gerarchia tra i vari metodi**, ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. *“Most Appropriate Method”*).

In merito, nell'ambito della procedura finalizzata a valutare la correttezza dei **prezzi di trasferimento infragruppo**, andrebbero presi in considerazione:

- i rispettivi **vantaggi e svantaggi** dei vari metodi (confronto del prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato, margine netto della transazione, ripartizione degli utili globali);

- la **coerenza** del metodo considerato con la natura della transazione controllata, determinata in particolar modo attraverso l'**analisi funzionale**;
- la disponibilità di **informazioni affidabili** (in particolare sui **soggetti indipendenti** selezionati come comparabili), **necessaria all'applicazione del metodo selezionato** e/o degli altri metodi;
- il **grado di comparabilità** tra transazioni controllate e transazioni tra imprese indipendenti, compresa l'**affidabilità degli aggiustamenti di comparabilità** che si rendono necessari per **eliminare le differenze** significative tra le transazioni.

Ciò premesso, con la recente [ordinanza n. 22539 del 10.08.2021](#), gli Ermellini hanno fornito importanti chiarimenti in tema **all'onere della prova** in ambito dei **prezzi di trasferimento infragruppo**, nonché avuto riguardo alla **corretta applicazione** del metodo utilizzato per **determinare la congruità dei prezzi di trasferimento**.

La controversia è nata in seguito di una **verifica fiscale eseguita da parte dell'Agenzia delle entrate** nei confronti di una **società operante nel settore della fabbricazione di medicinali e integratori alimentari** a uso veterinario appartenente a un gruppo multinazionale, nell'ambito della quale **veniva rettificato il reddito di impresa**, per effetto della **accertata incongruità dei prezzi di trasferimento** in relazione a cessioni di beni effettuati nei confronti di **un'impresa tedesca del gruppo**.

Nello specifico i verificatori, nel valutare la correttezza dei prezzi di trasferimento, avevano applicato il **metodo del confronto del prezzo** con riguardo allo **stadio di commercializzazione**, al periodo e al luogo di esecuzione, procedendo al recupero dell'Iva in relazione agli **accertati componenti positivi di reddito**.

Il contribuente verificato **ha presentato ricorso al giudice tributario, contestando la comparabilità dei prodotti utilizzati a confronto** e richiedendo, nel contempo, l'**applicazione di altri metodi di comparazione**.

Gli Ermellini, onde dirimere la controversia, hanno **tracciato importanti principi di diritto**.

In particolare, **sotto il profilo dell'onere della prova**, qualora l'Ufficio **intenda superare il dato negoziale del valore di transazione applicato da un'impresa residente nei confronti di una impresa infragruppo non residente** (al fine di **accertare che i valori di transazione costituiscano artificiale alterazione dei prezzi di beni e servizi scambiati**), ha l'onere di provare il **maggior reddito che sarebbe derivato al contribuente ove avesse scambiato i beni e i servizi ceduti con economie terze** (*rectius* soggetti economici indipendenti), **in analoghe condizioni di mercato**.

Quindi l'Amministrazione Finanziaria deve provare che le transazioni, qualora effettuate tra soggetti terzi indipendenti, **avrebbero generato un maggior reddito imponibile per la società contribuente residente, senza che abbia rilievo l'eventuale finalità elusiva del contribuente**.

In definitiva, il Fisco deve **provare l'esistenza di transazioni economiche a un valore che si**

dimostri inferiore a quello di mercato.

Con riguardo alla **scelta del metodo più appropriato da utilizzare nella determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**, la Corte di cassazione ha confermato che non esiste più una **stretta gerarchia tra i vari metodi, ma occorre utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso.**

Sotto tale profilo proprio la **giurisprudenza di legittimità**, nel corso degli anni, ha ritenuto di **dover fare applicazione di metodi diversi e ulteriori rispetto a quello del confronto del prezzo**, quale il **metodo del prezzo di rivendita** (c.d. RPM, *Resale Price Method*), il **metodo del costo maggiorato** (c.d. CPM, *Cost Plus Method*), nonché l'ulteriore metodo di **ripartizione degli utili, utilizzabile in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento** (es. TPSM, *Transactional Profit Split Method*).

I giudici di piazza Cavour hanno concluso che: ***“in dichiarata applicazione dei principi risultanti dalle Linee guida Ocse, deve individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti più appropriato alle circostanze del caso di specie (punti 1.9 e 2.2 Linee Guida 2017), non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, né dovendo i vari metodi alternativamente previsti dalle suddette Linee Guida essere utilizzati in chiave ausiliaria”.***

IMPOSTE INDIRETTE

Ai fini dell'imposta di registro non è cessione d'azienda il trasferimento delle quote in più atti negoziali

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **imposta di registro**, è **illegittimo l'avviso di liquidazione** per imposta proporzionale di registro conseguente a riqualificazione giuridica ex [articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), in termini di cessione d'azienda, del trasferimento delle quote di una s.r.l. in **più atti negoziali**, separati fra loro ma collegati in un'unica operazione commerciale, **anche se posti in essere prima del 1° gennaio 2018**, trovando applicazione **retroattiva**, fermi i rapporti già esauriti o coperti dal giudicato, gli [articoli 1, comma 87, lett. a\), L. 205/2017](#) (cd. Legge di bilancio 2018) e [1, comma 1084, L. 145/2018](#) (Legge di bilancio 2019), i quali ne hanno limitato la riqualificazione al **solo atto presentato alla registrazione**, e non anche agli atti a questo esterno ed asseritamente collegati.

È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 25071, depositata ieri 16 settembre**.

La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un **avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro** in seguito alla **riqualificazione giuridica** ai sensi dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), in termini di cessione di azienda, di un'operazione di trasferimento delle quote posta in essere da una s.r.l. in **più atti negoziali**, che, seppur separati tra di loro, venivano ritenuti dall'Amministrazione finanziaria **collegati in un'unica operazione commerciale**.

Nei gradi di merito, la società contribuente risultava parte **soccombente**. In particolare, la Commissione regionale della Lombardia, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che la **riqualificazione** fosse **legittima** dal momento che, per quanto articolata mediante **plurimi atti negoziali**, **l'operazione in esame doveva ritenersi sostanzialmente unitaria** e con oggetto la cessione dei rami aziendali a favore della s.r.l. in veste di cessionaria finale delle quote.

La società proponeva pertanto **ricorso in Cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), in quanto tale norma consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di **riqualificare il solo atto presentato alla registrazione**, e non anche gli atti a questo esterni ed asseritamente collegati. Affermava inoltre che l'ordinamento tributario escluderebbe espressamente che operazioni quali quella in esame possano concretare **abuso del diritto** perché finalizzate al mero risparmio fiscale, in ossequio all'[articolo 176, comma 3, D.P.R. 917/1986](#).

Infine, secondo la ricorrente, la violazione della norma era da ravvisare anche nel fatto che si trattasse di **operazione rispondente a reali esigenze di riorganizzazione aziendale attraverso atti che si mantenevano soggettivamente, oggettivamente e finalisticamente distinti ed autonomi**.

Ebbene, la **Corte di Cassazione**, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ha richiamato la sancita **retroattività delle riforme sul testo unico dell'imposta di registro** apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 ed in particolare all'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), applicabile nella nuova formulazione anche agli **atti negoziali** posti in essere (come quello dedotto nel giudizio di cui alla pronuncia in esame) **prima del 1° gennaio 2018** (cfr., **Corte Cost. sent. 17.3.2021, n. 39**).

In virtù di ciò, quindi, è stata **esclusa la legittimità del ricorso all'istituto di cui all'articolo 20 D.P.R. 131/1986**, avendo, l'amministrazione finanziaria, fondato l'impugnato avviso di liquidazione sull'asserito **collegamento negoziale dei plurimi atti** posti in essere dalla società e non proceduto alla **mera riqualificazione "per intrinseco" del solo atto presentato per la registrazione**.

Quanto poi alla rilevata possibilità di poter-dover comunque far valere la pretesa impositiva per **"comportamento chiaramente abusivo"**, i giudici di legittimità hanno osservato che **l'azione accertativa** intrapresa dal Fisco si è basata su una **determinata riqualificazione giuridica unitaria dell'operazione nel suo complesso (considerando, quale elemento essenziale e distintivo, la concatenazione degli atti negoziali) a prescindere da qualsivoglia connotato abusivo e di elusività**; connotati che già la pregressa giurisprudenza di legittimità in materia prevalentemente riteneva, del resto, del tutto estranei alla struttura ed alla *ratio* del citato **articolo 20**, posto a base della maggiore liquidazione.

Inoltre, è stato evidenziato che, ad ogni buon conto, **non** sono state **applicate** una serie di **garanzie sostanziali e procedurali** da parte dell'Amministrazione finanziaria che la connotazione di abuso del diritto richiederebbe, motivo per cui **non è stata accolta neanche l'eccezione sulla rilevanza ex articolo 10-bis L. 212/2000 del collegamento negoziale**.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha pertanto **cassato** la sentenza impugnata, decidendo nel merito con **accoglimento del ricorso originario** della contribuente ed annullamento dell'atto impositivo impugnato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di azienda “estera” con marchio “italiano”

di **Fabio Landuzzi**



L'Agenzia delle Entrate, in occasione della [risposta all'istanza di interpello n. 536/2021](#) ha affrontato il caso di una **cessione di azienda** intervenuta fra due soggetti – **cedente e cessionario** – entrambi non residenti in Italia (si tratta di soggetti residenti in Svizzera), e **senza stabile organizzazione** nel territorio italiano.

La particolarità della fattispecie è rappresentata dal fatto che il complesso aziendale trasferito **non include alcun asset presente nel territorio italiano**, fatta **eccezione** per **alcuni marchi di impresa** registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il **dubbio interpretativo** sollevato dall'istante era riferito alla disciplina a cui l'operazione in oggetto doveva essere assoggettata nell'ordinamento tributario italiano, e precisamente **ai fini Iva ed ai fini dell'imposta di registro**, posto che:

- l'oggetto del trasferimento è costituito da **un'azienda**;
- l'azienda è situata **al di fuori del territorio italiano**, sicché non sussiste in Italia alcuna stabile organizzazione né del cedente e né del cessionario;
- nell'azienda **non sono inclusi asset situati nel territorio italiano**, fatta **eccezione per alcuni marchi** di impresa registrati in Italia;
- **l'atto di cessione è stipulato all'estero**, e viene utilizzato in Italia ai soli fini della registrazione della voltura dei marchi presso il competente Ufficio.

Come premesso, ai fini delle imposte indirette si è posto in prima battuta il tema della disciplina applicabile al caso di specie, e precisamente se il **trasferimento dei marchi registrati in Italia** dovesse essere considerato come **parte integrante del trasferimento di azienda** anche ai fini Iva in Italia, e perciò essere **escluso dall'assoggettamento ad Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), o se invece essere qualificato come **un'autonoma prestazione di servizi** ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#).

La questione viene affrontata a partire dalle disposizioni di cui all'[articolo 19 della Direttiva n.](#)

[2006/112/Ce](#), ai sensi del quale gli Stati membri della UE hanno **facoltà di rendere non soggetto ad Iva** il compimento di **operazioni straordinarie** che determinano il trasferimento all'avente causa di un **complesso aziendale**, al fine di agevolare la continuità dell'attività di impresa; tale facoltà è stata esercitata dal Legislatore italiano il quale, per le **operazioni di cessione di azienda**, l'ha prevista all'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Il fatto che l'azienda oggetto di trasferimento includa uno o più marchi non è di per sé ragione di scorporo del solo marchio, ai fini Iva, dalla universalità di beni trasferita (questione chiarita dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella [risoluzione 48/E/2006](#), a superamento anche di una datata diversa interpretazione che era emersa in giurisprudenza).

Tuttavia, la questione di fondo è che la **norma comunitaria** riconosce l'anzidetta facoltà di esclusione da Iva al trasferimento del **complesso situato nel territorio di uno Stato membro** e, come detto, a condizione che detto Stato abbia esercitato tale facoltà nel proprio ordinamento.

Sebbene questa sia la circostanza dell'Italia, come abbiamo visto, il punto è che **l'esclusione da Iva della cessione di azienda** è condizionata comunque al fatto che siano preliminarmente verificati i **presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali** di applicazione del tributo; quindi, la norma di esclusione potrà essere applicata dallo Stato membro – ovvero, l'Italia – per le **cessioni di azienda ivi considerate territoriali** ai fini Iva, circostanza che non è invece verificata nel caso di specie.

Pertanto, non essendo presente nel territorio italiano alcun complesso aziendale, secondo l'Amministrazione Finanziaria **non può trovare applicazione l'esclusione** prevista dall'articolo 19 della Direttiva, e dall'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#).

Da tale ragionamento si deduce quindi che il **trasferimento degli unici asset (i marchi)** che hanno una connessione con il territorio italiano, in quanto registrati presso il competente Ufficio in Italia, **deve essere autonomamente qualificato in Italia ai fini Iva**; e tale qualificazione si trova nell'[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), in termini di **prestazione di servizi**.

Ai fini Iva, l'operazione sarà comunque **non soggetta in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, applicandosi il **principio generale della committenza**, e stante il fatto che il cessionario è come detto un soggetto non residente in Italia.

Da ultimo, **ai fini dell'imposta di registro**, si conferma che, poiché l'**atto di cessione** del complesso aziendale è **formato all'estero e non ha per oggetto un complesso aziendale ivi esistente**, non si applica l'[articolo 2, lett. d\), D.P.R. 131/1986](#), e perciò **non vi è obbligo di registrazione in Italia** e né di assolvimento dell'imposta di registro; tuttavia, ove si realizzasse il **caso d'uso**, si renderà dovuta **l'imposta di registro in misura fissa** di Euro 200,00 ex [articolo 11, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986](#).

AGEVOLAZIONI

In Gazzetta il decreto per gli incentivi alle filiere zootecniche

di Luigi Scappini



Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il [decreto Mipaaf](#) del **06.08.2021**, attuativo di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 128, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) con cui era stato istituito il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 219 del **13 settembre** scorso.

L’intervento si inserisce in un sistema di **supporto** e aiuto al **settore primario** dell’**allevamento** colpito, anch’esso, dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19.

Gli **aiuti**, che per il **2021** ammontano a **94 milioni** complessivi, sono concessi nel rispetto dei massimali previsti in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal “Quadro temporaneo”.

Alcune filiere della zootecnia in passato hanno **già fruito** di aiuti, ragion per cui il **decreto del 06.08.2021**, in riferimento alle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, **prevede** una **maggior disponibilità** di **fondi** per i soggetti che hanno già azionato tali forme di sostegno ex decreto Mipaaf 23.07.2020, rispetto alle nuove domande.

L’**articolo 2** precisa che le **risorse** stanziare per le filiere suinicole, cunicole, delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, ovicaprina e caprina, al **netto** di quanto destinato per le **nuove domande**, verranno ripartite tra i **soggetti** che hanno presentato la domanda ex **D.M. 23.07.2020**. Tali ultime risorse, in particolare, saranno suddivise in **automatico** prendendo a **base** il numero di **capi dichiarati** con la precedente domanda.

L’articolo 3 si occupa di definire compiutamente le **modalità** di **attribuzione** degli aiuti, per le **nuove richieste**, differenziando tra le singole filiere, aiuti che vengono attribuiti in ragione dei capi allevati in un determinato periodo:

- filiera **suinicola**: fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020;

- filiera **cunicola**: fino a 1 euro per ogni coniglio allevato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2020;
- filiera delle **carni bovine di età inferiore a 8 mesi**: fino a 110 euro per ogni capo macellato nel periodo 1° marzo – 30 giugno 2020;
- filiera delle **carni bovine di età inferiore agli 8 mesi allevati**: fino a 60 euro a capo macellato sempre tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020, a condizione che il capo sia stato allevato per almeno 4 mesi antecedenti la macellazione;
- filiera **bovina**: fino a 60 euro per ogni capo, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevato per almeno 6 mesi antecedenti la macellazione e macellato tra marzo e settembre 2020;
- filiera **ovicaprina**: fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
- filiera **caprina**: fino a 6 euro per ogni capretto macellato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020; e
- filiera delle **vacche da latte**: la ripartizione delle risorse avviene in ragione del numero di capi allevati, come risultanti dalla Banca dati nazionale al 31 dicembre 2020.

Il decreto precisa che **non** sono **cumulabili** gli aiuti previsti per le **filiere** di **carne bovina** di età **inferiore agli 8 mesi**.

Ai fini della **domanda** di aiuto, l'articolo 4 rimanda alle **regole** previste dal richiamato decreto Mipaaf del **23.07.2020**, ragion per cui i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la domanda al soggetto gestore.

Agea, con le **Istruzioni operative n. 89/2020**, in riferimento alle domande ex **decreto 23.07.2020**, ha offerto gli opportuni **chiarimenti** ai fini della corretta presentazione della domanda a cui, si ricorda, devono essere **acclusa** la **dichiarazione sostitutiva** di atto di **notorietà** e, elemento molto importante, copia del **contratto** di **soccida** nel caso in cui sussista.

In questo caso, le Istruzioni operative precisavano che gli **aiuti** venivano **ripartiti** in misura pari al **25%** al **soccidario** e per il **75%** al **soccidante**.

Inoltre, sempre in presenza di contratti di soccida, il **soccidante può autorizzare** il **soccidario** alla **presentazione** di un'unica domanda con effetti per entrambi. In tal caso, il **pagamento** è effettuato integralmente in **favore** del soccidario.

Le **imprese prive** dell'obbligo di **iscrizione** a **Inps**, **Inail** e **cassa edile**, in **sostituzione** del **Durc**, devono procedere alla compilazione della "**dichiarazione di esenzione Durc**", in cui il legale rappresentante o il procuratore dell'azienda attesta l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi e l'opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati enti previdenziali e indicando i **referimenti normativi**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Alto Adige?

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

In **Alto Adige** puoi scegliere dove sciare tra circa 30 **comprensori sciistici**. Le aree hanno piste perfette, impianti di risalita moderni e sono predisposte per professionisti e principianti. Il tutto nel cuore delle Dolomiti per goderti paesaggi suggestivi e giornate indimenticabili.

Ho selezionato per te **10 aree sciistiche altoatesine** per aiutarti nella scelta di dove sciare in Alto Adige: Tre Cime Dolomiti, Kronplatz – Plan De Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe Siusi, Maranza -Gitschberg, Carezza – Passo Costalunga, Val Senales, Monte Cavallo Vipiteno, Merano 2000.

Scopriamole insieme.

1. **Tre Cime Dolomiti:** si trova in **Alta Pusteria** con piste per famiglie, professionisti e sportivi e grazie allo skipass potrai accedere ad altre 12 aree sciistiche. Sono presenti piste per slittini e di pattinaggio sul ghiaccio e potrai avventurarti in suggestive escursioni invernali.
2. **Kronplatz – Plan De Corones:** si estende per quindici località, le piste sono adatte a qualunque grado di preparazione. Sono presenti anche piste da fondo, scuole di sci con la possibilità di noleggiare qualsiasi cosa ti serva. È presente lo snowpark più grande dell'Alto Adige ed anche qui con lo skipass potrai accedere ad altre aree sciistiche.
3. **Alta Badia:** a sud della **Val Badia** è meta turistica molto frequentata dagli appassionati di sci e snowboard con piste per ogni grado di preparazione, snowpark e funpark, scuole di sci, piste da slittino per famiglie, accesso diretto alla **Sellaronda**.
4. **Val Gardena:** con l'Alpe di Siusi è conosciuta per le gare di Coppa del Mondo e amata dagli sciatori per la varietà delle piste, dalle più difficili alle meno impegnative. È anche la giusta meta per principianti e famiglie con bambini che possono divertirsi a fare i primi passi con gli sci su piste di livello facile.
5. **Alpe Siusi:** offre piste per chi muove i primi passi e per gli esperti di piste rosse e nere ed insieme alla Val Gardena è il comprensorio sciistico più ampio del **carosello Dolomiti Superski**. Qui oltre al divertimento sugli sci e con gli slittini potrai goderti la suggestiva **escursione alle cascate del Rio Freddo** e i voli in parapendio.
6. **Maranza – Gitschberg:** è situata sopra la Valle Isarco con piste blu, rosse e nere, scuole di sci, gite con ciaspole e 3 meravigliosi parchi giochi per bimbi ad assistenza anche a tempo pieno.
7. **Carezza – Passo Costalunga:** si trova in **Val di Fassa** e fa parte del comprensorio Dolomiti Superski. L'area offre: piste blu, rosse e nere, snowpark con tre Lines, piste per lo slittino e 16 km di piste per lo sci di fondo.

8. **Val Senales:** come le altre aree sciistiche dell'Alto Adige anche Val Senales è adatta a sciatori esperti, principianti e bambini. Qui troverai non solo piste facili, medie e difficili, ma anche una pista per slittino, per lo sci di fondo, per lo sci d'alpinismo, una pista di pattinaggio e potrai fare escursioni guidate gratuite con le ciaspole.
9. **Monte Cavallo Vipiteno:** vicino al **centro storico di Vipiteno**, potrai scegliere la pista più adatta alla tua preparazione sugli sci. In inverno ti offre piste da sci facili, medie e difficili, piste per slittino, escursioni con le ciaspole, scuola di sci, Kinder Yogurt Land per i bambini e tappeti trasportatori.
10. **Merano 2000:** nei pressi della **città di Merano**, è la località perfetta per le famiglie, per i principianti o per chi preferisce sciare su piste facili e medie. Dispone anche di piste di fondo, di una pista naturale per slittino, uno snowpark, un'area pensata per i bambini e la possibilità di effettuare voli in parapendio accompagnati da piloti professionisti.

Allora, dove vorresti sciare in AltoAdige? Ti aspetto nei commenti.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO